

## FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 06.11.2018, presentata, in pari data, dal sig. Scimia Gianluca, atleta, regolarmente tesserato per la società Circolo Bocciofilo "Rocchigiano", con numero matricolare 818389, in ordine alla implicitamente ritenuta irregolarità della gara a Coppia, disputata tra la compagine in cui milita il medesimo e quella della bocciofila di Campli, valida per il girone 2, categoria C, del III° Memorial "Gli Indimenticabili", torneo regionale serale organizzato dal circolo bocciofilo Toranese, svoltosi dal 29.10.2018 al 10.11.2018, presso il Bocciodromo di Torano Nuovo (TE), nonché per alcune espressioni ingiuriose ed offensive proferite, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, nei confronti dell'esponente e dei suoi compagni di squadra;

### **i n f a t t o**

- il ricorrente lamenta, in particolare, il mancato annullamento, con conseguente applicazione della regola del vantaggio, di una giocata, effettuata da uno dei componenti della squadra avversaria (Campi n.d.r.), durante la gara sopra indicata, in forza della quale la boccia lanciata, urtato il pallino, avrebbe determinato lo spostamento del pezzo colpito per oltre 50 cm.

Nel caso di specie, l'arbitro di gara, ha dichiarato la validità della giocata in esame, previa misurazione ripetuta almeno due volte, le cui risultanze sarebbero - a detta dell'esponente - inattendibili, per difetto di funzionamento dell'attrezzo utilizzato per la misurazione dal direttore di gara che, altrettanto

erroneamente, avrebbe, di poi, disatteso l'invito rivoltagli ad effettuare la misurazione de qua mediante il ricorso alla utilizzazione del metro cd lineare.

In conseguenza della ritenuta validità della giocata in parola, ai componenti della squadra del circolo bocciolino "Rocchigiano", nel mentre, civilmente ma insistentemente, chiedevano nuova misurazione dello spostamento del pallino determinato dall'urto con la boccia giocata dalla squadra rivale, venivano rivolte espressioni ingiuriose del tipo: *"tornate dalle montagne da dove siete venuti...montanari...che siete venuti a fare..."* da parte degli atleti di Campi.

La descritta condotta determinava la contrazione della serenità di animo in capo ai giocatori del club aquilano, i quali, pertanto, rinunciavano a disputare la gara di finale, il cui diritto avevano conseguito essendo risultati vincitori della precedente partita, per intenderci quella della giocata discussa.

## **i n d i r i t t o**

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, preliminarmente, rileva - in forza dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina – la tempestività del ricorso presentato dal sig. Scimia Gianluca, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato inoltrato dal denunciante a Codesto Giudicante, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale, in data 05.11.2018 e, quindi, entro il termine perentorio di giorni 3 dall'evento in cui si sarebbero verificate le riferite infrazioni (30.10.2018 n.d.r.) prescritto dalla norma regolamentare richiamata, dovendosi, opportunamente, rilevare come il dies ad quem di detto termine si ottiene tenendo in debito conto che i giorni 01/11, 03/11 e 4/11 del 2018, successivi a quello in cui si è verificato l'evento, sono da ritenersi festivi e, quindi, non computabili.

Giova, altresì, osservare, in via preliminare, la ritenuta competenza di codesto Giudicante a giudicare in ordine alla materia devoluta, atteso che – a mente dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina – il Giudice Territoriale è tenuto a disporre “...su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati...”, nonché a sanzionare - ex art. 61, comma 3, lett. d), del medesimo regolamento - “...il comportamento offensivo, ingiurioso, provocatorio ed irrispettoso...” eventualmente tenuto dai tesserati nei loro rapporti ed in quello serbato con il pubblico ammesso ai campi di gara. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato ed, in quanto tale, da rigettare.

Dal tenore dello stesso atto introduttivo di questo giudizio siccome proposto dal ricorrente e dalle risultanze emerse dall'acquisito – in sede di attività di indagine suppletiva disposta da codesto Giudicante con autonomo provvedimento del 21.11.2018 - referto arbitrale (a firma del direttore di gara, sig. Enrico Di Marcello) emerge, in tutta chiarezza, la non sussistenza ed, in ogni caso, la non rilevanza ai fini dell'esito della gara in questione della assertiva violazione della disposizione di cui all'art. 13, lett e, del Regolamento Tecnico di Gioco del 2019. Ed invero, dall'esame del sopra citato referto arbitrale nulla si evince in ordine al censurato presunto errore tecnico, evidentemente non riconosciuto dal predetto direttore di gara.

In ogni caso, ammesso per mera tesi e dato per incossemun, che quest'ultimo abbia effettuato, a seguito della azione di gioco di cui al reclamo, in linea con quanto sostenuto dal ricorrente, la misurazione dello spostamento del pallino per effetto dell'impatto con la boccia lanciata da uno dei componenti della bocciofila di Campli con uno strumento fallace, pur sempre occorre rilevare come la partita in questione sia terminata con il successo della squadra in cui

militava il ricorrente, ossia il circolo Rocchigiano, di talchè ben può dirsi che la giocata contestata non ha spiegato alcuna efficacia causale rispetto al risultato conseguito sul campo.

Ne discende una evidente carenza di interesse ad agire del ricorrente, principio che presiede il nostro ordinamento civilistico, espressamente sancito, nell'ambito della procedimento che ci occupa, dall'art. 6, comma 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente.

Non vale ad inficiare tale convincimento, la circostanza – pure dedotta nel reclamo introduttivo – della mancata disputa, da parte del circolo Rocchigiano, della gara di finale del torneo per la quale la stessa si era regolarmente qualificata, atteso che tale evenienza, come si evince dalla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, si appalesa come il risultato di una libera determinazione del club aquilano, evidentemente condivisa dai suoi componenti (dirigenti, allenatore ed atleti) coinvolti nell'occasione per cui vi è giudizio, non dovuta a causa di forza maggiore e/o a comprovati motivi di ordine pubblico (le proteste e le invettive assertivamente rivolte agli stessi non integrano di certo detta situazione giuridica) e, quindi, non sindacabile da codesto Giudicante, finendo per non assumere alcun rilievo normativo.

Quanto alla seconda doglianza di cui al ricorso introduttivo, ossia la condotta asseritamente offensiva, ingiuriosa, provocatoria ed irrispettosa, tenuta nell'occasione dall'atleta in forza al circolo bocciofilo Toranese, identificato dall'esponente dapprima in Capoferri Giuseppe e successivamente, con integrazione all'atto introduttivo di questo giudizio pervenuta soltanto in data 23.11.2018, dopo l'ammissione della commissione di un errore nella individuazione della persona del responsabile delle condotte denunciate contenuta in calce al reclamo originario, in Nepa Giuseppe, vi è da rilevare

come, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina, la completa indicazione dei dati anagrafici dell'autore delle condotte denunciate sia elemento essenziale ai fini della presentazione di un valido reclamo, onde la omessa od erronea allegazione impone al Giudice l'obbligo di astenersi dal pronunciarsi in parte qua in ordine alla incompleta istanza proposta.

Ciò posto, nel caso che ci tiene, il reclamante ha inizialmente attribuito il comportamento offensivo ed ingiurioso di cui al reclamo all'atleta Capoferri Giuseppe; successivamente – avvedutosi di versare in errore nella individuazione dell'autore di tale condotta – ha precisato, in calce al medesimo atto introduttivo, tuttavia, di non essere in grado di procedere alla sua completa identificazione secondo i parametri forniti dal citato art. 19 Regolamento Giustizia e Disciplina, bensì di poterlo individuare esclusivamente quale “.../il compagno di squadra del mentovato Capoferri Giuseppe...”; infine, con integrazione alla denuncia depositata in data 23.11.2018, lo ha compiutamente identificato in Nepa Giuseppe, altro atleta del circolo bocciofilo Toranese.

Orbene, è di tutta evidenza come della integrazione pervenuta in data 23.11.2018 - che, nel caso di specie, costituisce il vero e proprio reclamo essendo l'atto pervenuto il precedente 05.11.2018 privo di uno degli elementi costitutivi normativamente richiesti (i dati anagrafici del denunciato) - non si possa tener conto ai fini della decisione da assumere in quanto assolutamente intempestiva rispetto al limite temporale di giorni 3 dall'evento entro il quale, ex art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, può regolarmente attivarsi il ricorso alla Giustizia Sportiva.

Peraltro, pur volendo concedere, in via analogica, all'esponente l'ulteriore termine di giorni 3 decorrenti dalla proposizione del reclamo, generalmente accordabile per integrarne l'apparato motivazionale, per ottemperare, anche

con memoria suppletiva, alla incompiuta identificazione del responsabile delle condotte denunciate in ricorso, pur sempre mette conto evidenziare la intempestività in tal senso della nota aggiuntiva inoltrata il 23.11.2018.

Ad ogni buon conto, codesto Giudicante ha provveduto, in data 21.11.2018, ad emettere ordinanza dispositiva di integrazione istruttoria suppletiva acquisendo il referto arbitrale del torneo de quo, a firma del direttore di gara Enrico Di Marcello, pervenuta il successivo 26.01.2018.

Ebbene, nella documentazione in parola il mentovato direttore di gara attesta inequivocabilmente la regolarità del corso di svolgimento delle partite in cui si è articolato il torneo che ci tiene, da tale sintetica quanto perentoria affermazione potendosi desumere evidentemente come il prefato ufficiale di gara non abbia assolutamente udito e percepito alcun epiteto ingiurioso ed offensivo rivolto da chicchesia all'indirizzo degli atleti della bocciofila Rocchigiano.

Di conseguenza, il Giudicante, già nella condizione di non poter individuare con assoluta certezza la persona responsabile del comportamento oggetto di ricorso, non dispone nemmeno di elementi che valgono a corroborare gli assunti dannatori esposti dal ricorrente.

### **P. Q. M.**

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denuncia presentata dal sig. Scimia Gianluca, atleta, regolarmente tesserato per la società Circolo Bocciofilo "Rocchigiano", con numero matricolare 818389, in ordine alla ritenuta irregolarità della gara, disputata tra la compagine in cui milita il medesimo e quella della bocciofila di Campi, valida per il girone 2, categoria C, del III° memorial "Gli Indimenticabili", torneo serale organizzato dal

circolo bocciofilo la "Toranese", svoltosi dal 29.10.2018 al 10.11.2018 presso il Bocciodromo di Torano Nuovo (TE), rigetta il ricorso e per l'effetto:

1) dichiara la regolarità della gara in questione omologandone il relativo risultato;

2) dispone il non procedersi nei confronti di Nepa Giuseppe per le argomentazioni svolte in parte motiva di questa sentenza;

Manda alla Segreteria del Comitato FIB Regione Abruzzo per la pubblicazione del presente provvedimento, nonché per la notifica dello stesso a tutti gli interessati ed alla società di appartenenza.

Così deciso in Roseto (TE), addì 27.11.2018

Firmato da:  
Alberto Dell'Orletta  
Motivo:  
**IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO**

**AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA**

Data: 03/12/2018 17:38:15